Codice A1820B

D.D. 25 ottobre 2017, n. 3504

R.D. 523/1904 - Pratica N882 - Richiedente: Comune di Massazza. Autorizzazione all'effettuazione di interventi di manutenzione idraulica con taglio ed asportazione di vegetazione arborea e arbustiva. Rio Valpitola e Roggia della Pista.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Massazza ad eseguire, avvalendosi di soggetti idonei dallo stesso individuati, l'intervento di taglio piante presenti sulle sponde e all'interno dell'alveo del Rio Valpitola e della Roggia della Pista, nei tratti evidenziati negli elaborati cartografici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e nel rispetto delle sotto indicate prescrizioni:

- il taglio della vegetazione forestale dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di stabilite dalla normativa vigente (L.R. n. 4 del 10.02.2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21.02.2013, in particolare art. 37 e 37 bis e circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17.09.2012);
- gli interventi di manutenzione idraulica, con taglio ed asportazione di vegetazione arborea e arbustiva, vengono autorizzati unicamente mediante l'esecuzione dei lavori del personale volontario individuato dall'Amministrazione comunale e svolto con l'utilizzo di attrezzatura di lavoro individuale. In caso di utilizzo di mezzi d'opera il comune di Massazza dovrà richiedere preventivamente alla Provincia di Biella, il parere di competenza circa la compatibilità degli interventi con la fauna acquatica, "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici", di cui all'art. 12 della L.R. 37/2006 e relativa D.G.R. n. 72-13725 del 2010, modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011;
- il richiedente dovrà provvedere alla completa pulizia e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di trasportare materiali inerti fuori alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- è altresì vietata l'attuazione di scavi e riporti intesi a modificare la sezione idraulica nonché l'altimetria e lo stato dei luoghi;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- la presente autorizzazione è accordata per il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio idrico dello Stato ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e per l'occupazione del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- la presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di notifica, al soggetto autorizzato, del presente atto, nel rispetto dei limiti temporali e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
- ad avvenuta ultimazione dei lavori il richiedente dovrà inviare al Settore scrivente una dichiarazione di fine lavori.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione o parere che si rendessero necessari a termini di legge attualmente in vigore.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione sedime demaniale per l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica con taglio ed asportazione di vegetazione arborea e arbustiva in corrispondenza del Rio Valpitola e della Roggia della Pista, in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale 8 gennaio 2007, n.5-5072 il valore del materiale arboreo ed arbustivo è da considerarsi nullo.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale, dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo le modalità previste dalla legge.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE (Ing. Roberto CRIVELLI)